

GIORNATA DEL DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA
Lecco, 20 e 21 maggio 2011

D. LGS. 231 e reati colposi
nel settore del lavoro e dell'ambiente.

prof. avv. Paolo Veneziani
ordinario di diritto penale nell'Università di Parma
paolo.veneziani@unipr.it
[veneziani@studioveneziani.com](http://www.studioveneziani.com)

L'evoluzione normativa.

- **Legge delega n. 300 del 2000:** tra i reati-presupposto, figuravano anche i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
- **D. LGS. "231" nella sua versione originaria del 2001:** escluse le fattispecie colpose di cui agli artt. 589 e 590 c.p., così come altri reati di rilievo non secondario nella prospettiva della criminalità di impresa, come i reati in materia di ambiente (scelta definita "minimalista", si legge nella *Relazione* al d. lgs.).
- **Progressiva estensione** dei confini di quel sistema chiuso di reati da cui può derivare la responsabilità della *societas* (prefigurata allora, e attuata nel decennio **2001-2011**).
- Oggi il problema della responsabilità degli enti ha a che fare con la quotidiana amministrazione della giustizia. A ciò ha contribuito non poco l'introduzione nel corpo del d. lgs. 231 dell'art. **25 septies**, che fa appunto riferimento all'omicidio colposo ed alle lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
- Tale articolo è stato introdotto con la **legge 3 agosto 2007, n. 123** (che è poi la **legge delega per il testo unico in materia di sicurezza del lavoro**, ma che ha introdotto immediatamente tale nuova ipotesi di responsabilità dell'ente, dal giorno della sua entrata in vigore, e cioè dal 25 agosto 2007).
- Quindi, **i reati di omicidio colposo in violazione delle norme antinfortunistiche o a tutela della salute sul lavoro (ovvero di lesioni personali gravi o gravissime), commessi (consumati) dal 25 agosto 2007 in poi**, possono fare insorgere, oltre alla responsabilità penale delle persone fisiche individuate come soggetti attivi, anche la responsabilità "da reato" dell'ente.

Le modifiche dell'art. 25-septies

l'art. 25 *septies* è stato modificato (riformulato) dal d. lgs. 81/2008 (l'anno dopo);

lo stesso d. lgs. 81 è stato oggetto di un significativo *restyling* nel 2009 (d. lgs. 106, c.d. « decreto correttivo »).

incessante “divenire” normativo, rincorrersi quasi frenetico di novità legislative e di “prime letture” dottrinali e di “prime applicazioni” giurisprudenziali

Problemi di fondo sollevati dai reati-presupposto colposi nell'ambito del sistema della "231"

Art. 5 d. lgs. 231: traccia i criteri di imputazione della "responsabilità da reato" all'ente *sul piano oggettivo*



"L'ente è responsabile per reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio"



Solo se un soggetto in posizione apicale o subordinata commette il reato *nell'interesse o a vantaggio dell'ente* si ravvisa un *quid* di "proprio" dell'ente, di ascrivibile all'ente, ossia una responsabilità "personale" nel suo significato minimo (=divieto di responsabilità per fatto altrui).

La formula dell'*interesse o vantaggio* dell'ente

Formula dal significato controverso:

A) endiadi, che fa riferimento ad un **criterio unitario** incentrato sull'**interesse dell'ente in senso oggettivo**; non rileva l'intenzione del soggetto agente-persona fisica, o ciò che questi si è effettivamente rappresentato.

B) *Relazione* al decreto legislativo: si sottolinea la distinzione tra "**interesse**", inteso come **finalità soggettiva della condotta** (da valutare *ex ante*), e "**vantaggio**", inteso come **dato oggettivo** (da valutare *ex post*);

Ma soprattutto, in relazione ai temi qui affrontati:

- la formula dell'agire "nell'interesse o a vantaggio" dell'ente è stata pensata con riferimento ai reati dolosi (cui in origine e per alcuni anni è rimasta circoscritta la "parte speciale" del sotto-sistema introdotto con il d. lgs. n. 231 del 2001).
- Come può un omicidio colposo in violazione di norme antinfortunistiche ad essere commesso nell'interesse dell'ente, o a vantaggio dell'ente? Che un delitto colposo di evento si possa considerare realizzato "nell'interesse o a vantaggio" dell'ente sembra un ossimoro.
- L'art. 5 potrebbe "costituire paradossalmente ostacolo al riconoscimento della responsabilità dell'ente per un reato colposo".

Il reato colposo commesso da soggetti in posizione apicale.
Un esempio di ulteriore problematicità.

Prova che deve fornire l'ente
per escludere la propria responsabilità,
in caso di reato commesso da soggetti in posizione apicale
(vertici imprenditoriali, datore di lavoro, dirigenti apicali)
(art. 6 d. lgs. 231/2001):

- A) adozione ed efficace adozione dei modelli organizzativi;
- B) **elusione fraudolenta** dei medesimi da parte dell'autore del fatto

E' richiesta la prova di B) in caso di omicidio colposo?

(rischio di precludere di fatto all'ente la possibilità di fornire la prova liberatoria)

Oppure B) vale solo nelle ipotesi dolose, sicché in quelle colpose è sufficiente che l'ente dia la prova di avere adottato e attuato in modo efficace i *compliance programs*?

Quest'ultima pare la soluzione preferibile, accolta anche dalla Commissione Greco: se il soggetto apicale agisce addirittura "fraudolentemente", si dovrebbe essere addirittura sul versante doloso (incompatibilità tra frode e modello colposo).

Colpa e interesse dell'ente: il riferimento alla condotta colposa, in un'ottica *ex ante*.

L'unica soluzione plausibile è forse quella di rapportare il requisito dell'interesse non all'intero fatto tipico dell'omicidio colposo (si fa riferimento per brevità solo a questa ipotesi di reato), ma solo alla **condotta** colposa.

In altri termini: solo la **condotta inosservante delle regole cautelari** è suscettibile di essere realizzata nell'**interesse dell'ente (in un'ottica ex ante), e non l'evento**, la morte causata da quella condotta (che rappresenta un indubbio svantaggio per l'ente).

Anche dal punto di vista criminologico, la condotta colposa del datore di lavoro che ometta di adottare misure prevenzionali può essere letta nel quadro di una "logica del profitto", che conduca a risparmiare sui costi di produzione a scapito della sicurezza e della salute del lavoratore.

De iure condendo, Commissione Greco: proposta di ancorare espressamente il criterio dell'interesse alla condotta.

Colpa e interesse dell'ente: il riferimento alla condotta colposa, in un'ottica *ex ante* (segue).

Quindi, non in tutti i casi di omicidio colposo in violazione della normativa antinfortunistica o a tutela della salute del lavoratore è ipotizzabile una responsabilità dell'ente in parallelo a quella della persona fisica.

Bisogna stabilire in concreto se la condotta colposa possa dirsi realizzata nell'interesse dell'ente oppure no (si pensi ad esempio a ipotesi di sistematiche violazioni di regole cautelari decise dai vertici dell'impresa, nelle quali si rifletta una vera e propria politica aziendale: in casi del genere, l'estremo dell'interesse dell'ente può essere ravvisato agevolmente, così come la responsabilità da reato dell'ente medesimo).

Colpa e interesse dell'ente: il riferimento alla condotta colposa, in un'ottica *ex ante* (*segue*).
In particolare: il collegamento con i modelli contravvenzionali di pericolo.

Può essere utile anche analizzare la fattispecie contravvenzionale in materia di sicurezza o igiene del lavoro che quasi sempre concorre con l'omicidio colposo, e che rappresenta di regola un reato di pericolo, realizzabile per sua natura indifferentemente a titolo di dolo o di colpa.

Il collegamento tra tali contravvenzioni e i delitti colposi di evento (come appunto l'omicidio colposo) è stato rimarcato da una specifica disposizione del T.U. in materia di sicurezza del lavoro (cfr. art. 302, di recente modificato dal d. lgs. n. 106/2009): nelle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto, la pena detentiva può a determinate condizioni, e nel limite di dodici mesi, essere sostituita con quella pecuniaria. Ciò non è possibile quando la condotta tipica, che integra la fattispecie contravvenzionale, abbia cagionato un infortunio sul lavoro mortale (ovvero lesioni gravi o gravissime).

Colpa e interesse dell'ente: il riferimento alla condotta colposa, in un'ottica *ex ante* (*segue*).
In particolare: l'oggettivo interesse dell'ente in rapporto al tipo di regola cautelare violata e i rapporti con l'atteggiamento psicologico della persona fisica autrice del fatto.

- Si possono quindi profilare contravvenzioni da cui derivi come conseguenza non voluta (ma prevedibile, o addirittura prevista: cfr. art. 61, n. 3 c.p.) la morte (o le lesioni) del lavoratore.
- E' proprio nei casi di cosciente o addirittura volontaria (dolosa) inosservanza di regole cautelari che impongono l'adozione di strumenti prevenzionali (spesso costosi) che si può ravvisare *ab origine* la finalità soggettiva di avvantaggiare l'ente. Tale finalizzazione soggettiva può rappresentare, in sostanza, un **movente** rispetto alla contravvenzione ascrivibile alla persona fisica, e può al tempo stesso riflettere l'estremo (oggettivo) dell'**interesse** dell'ente, in rapporto al delitto colposo cui si ricollega la responsabilità dell'ente stesso, e caratterizzato ovviamente da un evento non voluto.
- Viceversa, laddove la colpa (*in primis* a livello del reato contravvenzionale di pericolo) si mantenga nella sua naturale sfera normativa (senza particolari «coloriture» sotto il profilo dell'atteggiamento psicologico effettivo dell'autore del fatto), sembra che l'interesse dell'ente possa essere ricollegato al tipo ed alla natura della regola cautelare violata. Si pensi a tutte quelle regole la cui inosservanza consenta all'ente di risparmiare indebitamente sui costi (per la formazione, per l'acquisto di dispositivi di protezione, per l'ammodernamento dei sistemi di sicurezza, ecc.), ovvero di aumentare altrettanto indebitamente la produttività e il profitto: laddove la **condotta colposa** risulti **intrinsecamente idonea ex ante** ad assecondare l'**interesse dell'ente** a scapito della sicurezza, il criterio oggettivo di ascrizione di cui all'art. 5 può ritenersi integrato.

L'art. 25-*septies* d. lgs. 231 nel diritto vivente.

- Vi sono Procure che non procedono nei confronti dell'ente in ipotesi di omicidio colposo o di lesioni personali colpose gravi/gravissime nel settore lavoro. Perché?
 - a) Perché si ritiene che la clausola dell'interesse o vantaggio *ex art. 5 d. lgs. 231* non consenta di ascrivere all'ente la responsabilità da reato colposo (sicché l'art. 25-*septies* risulterebbe come non introdotto nel sistema, sino a che il legislatore non intervenga a modificare il criterio generale oggettivo di ascrizione).
 - b) Perché in concreto non si ravvisano gli estremi per ipotizzare una responsabilità della *societas* in aggiunta a quella della persona fisica

Resta l'interrogativo: quanto è ritenuta non applicabilità, o disapplicazione *tout court*, e quanto è consapevole cernita tra omicidi colposi suscettibili di fondare la responsabilità dell'ente e omicidi colposi privi delle necessarie caratteristiche? Si distingue nella prassi tra gli uni e gli altri, e in caso affermativo, come?

Cenni su alcuni orientamenti giurisprudenziali.

- Nel senso che l'ente può rispondere «da omicidio colposo»:

Corte d'Assise di Torino, sez. II, 15.4.2011, Pres. Iannibelli (**caso Thyssen Krupp**)
(dispositivo della sentenza; riservati giorni 90 per il deposito della motivazione)

Alla S.p.a. applicata *ex art. 25-septies* d. lgs 231/2001:

- la sanzione pecuniaria di euro 1 mln
- la sanzione interdittiva della esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi pubblici per la durata di mesi sei;
- la sanzione interdittiva del divieto di pubblicizzare beni/servizi per la durata di mesi sei,
- la confisca della somma di euro 800.000,00
- la pubblicazione della sentenza di condanna su tre quotidiani a diffusione nazionale e l'affissione per estratto nel Comune ove ha sede la società

(Segue) Cenni su alcuni orientamenti giurisprudenziali.

Trib. Trani, Sez. Molfetta, ud. 26.10.2009:

- l'interesse deve essere concreto e non va agganciato alle mere intenzioni/al movente sotteso alla condotta; il mero convincimento di perseguire un interesse dell'ente, laddove il dato fattuale non corrisponda effettivamente a un obiettivo riconducibile alla politica di impresa, non è sufficiente;
- «se da un lato la morte o le lesioni rappresentano l'evento, dall'altro proprio la condotta è il fatto colposo che sta alla base della produzione dell'evento» (1);
- occorre quindi accertare, di volta in volta, solo se la condotta che ha determinato l'evento sia stata o meno determinata da scelte rientranti oggettivamente nella sfera di interesse dell'ente, essendo impensabile che l'omicidio o le lesioni possano costituire un interesse o generare un vantaggio per l'ente;
- «né si condivide l'impostazione teorica che, facendo leva sulla distinzione tra colpa cosciente e incosciente (ancorandola in realtà alla consapevolezza o meno della violazione cautelare), ammette la responsabilità dell'ente connessa a un interesse solo nel primo caso. La costruzione non è applicabile alla natura oggettiva dell'interesse. (...) ciò che rileva è unicamente la condotta univocamente posta in essere a beneficio dell'ente».

(Segue) Cenni su alcuni orientamenti giurisprudenziali.

Tribunale di Novara, ud. camerale 1.10.2010:

«In caso di reati colposi, non c'è dubbio che il "vantaggio" costituisca il criterio naturalmente più idoneo a fungere da indice di collegamento tra ente e illecito, e dunque a selezionare le ipotesi in cui l'ente possa rispondere sul piano della responsabilità amministrativa. Esso può essere ravvisato laddove un soggetto agisca per conto dell'ente, con sistematiche violazioni di norme cautelari così da far rientrare quella condotta nella politica di impresa volta alla svalutazione della gestione in materia di sicurezza con conseguente abbattimento dei costi e spese per l'adozione ed attuazione dei presidi antinfortunistici, nonché ottimizzazione dei profitti. Né va esaltata la distinzione tra i reati colposi di evento e quelli di pura condotta stante le ulteriori difficoltà di ipotizzare e dimostrare che i primi (omicidio colposo e lesione personale colposa in danno di un lavoratore) possano essere commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, e cioè che l'evento lesivo (mortale o comunque pregiudizievole dell'incolumità psico-fisica del lavoratore) abbia comportato un vantaggio o utilità per la società. In effetti, ritiene il Giudice che l'interesse o vantaggio può essere correlato anche a tali reati colposi, rapportando i due criteri non all'evento delittuoso, bensì alla condotta violativa di regole cautelari che ha reso possibile la consumazione del delitto. Non c'è dubbio che solo la violazione delle regole cautelari poste a tutela della salute del lavoratore può essere commessa nell'interesse o vantaggio dell'ente, e cioè allo scopo di ottenere un risparmio dei costi di gestione, mentre l'evento lesivo (in sé considerato, semmai controproducente per l'ente) deve essere ascritto all'ente per il fatto stesso di derivare dalla violazione di regole cautelari. I criteri di interesse o vantaggio devono, quindi, essere riferiti non già al reato (e quindi all'evento di morte o lesione della vittima), bensì alle condotte costitutive di esso, e, quindi, alla violazione di regole cautelari connesse al determinismo dell'evento».

(Segue) Cenni su alcuni orientamenti giurisprudenziali.

«Sicché, il collegamento finalistico che fonda la responsabilità dell'ente ex art. 5 D.L.vo n. 231/01 non deve necessariamente coinvolgere anche l'evento, quale elemento costitutivo del reato, giacché l'essenza del reato colposo è proprio il risultato non voluto.

Invero, la colpa non è un coefficiente psicologico reale ma un giudizio (di rimproverabilità), di guisa che non è detto che essa si ponga in termini antitetici con l'interesse, inteso come atteggiamento psicologico dell'autore del fatto. Del resto, nel concetto di colpa rientra anche il caso della previsione dell'evento, ancorchè escluso e non voluto (c.d. colpa cosciente).

Dunque, il finalismo della condotta può armonizzarsi con la "non volontarietà" dell'evento – che costituisce il requisito strutturale dei reati colposi - laddove si accetti che il comportamento che ha causato quest'ultimo non sia stato indotto da esclusive finalità estranee alla società (art. 5 co. 2° D.L.vo n. 231/01), sebbene sia stato determinato da scelte afferenti alla sfera di interessi dell'ente ovvero ispirate a strategie finalizzate ad ottenere benefici e vantaggi - anche solo mediati - per l'ente medesimo.

Ne consegue che, prescindendo da astratte pregiudiziali concettuali e giuridiche, occorre verificare, caso per caso, in quale contesto sono avvenuti i fatti, evitando il rischio di oscillare tra due opposte soluzioni, e cioè la necessaria e imprescindibile responsabilizzazione dell'ente o l'esclusione da qualsiasi forma di responsabilità.

Non è possibile ravvisare l'interesse o vantaggio *in re ipsa* nello stesso ciclo produttivo in cui si è realizzata la condotta causalmente connessa all'infortunio, con conseguente sussistenza automatica dei presupposti della responsabilità amministrativa dell'ente, solo perché il reato è stato commesso nello svolgimento della sua attività. Tuttavia, laddove l'accertamento dell'interesse o vantaggio - così come sopra finalisticamente delineati - sia positivo, ben è possibile ravvisare la responsabilità amministrativa dell'ente a fronte della fattispecie colposa» (T. Novara, cit.).


(Segue) Cenni su alcuni orientamenti giurisprudenziali.

Trib. Pinerolo, 23.9.2010, Giudice Reynaud

(omissis) «si trattò, com'è evidente, di un classico reato colposo commesso da un datore di lavoro che è apparso indifferente (o, comunque, non sufficientemente attento) alla tutela delle condizioni di lavoro dei propri dipendenti. Non ricorrono, per altro verso, le condizioni di esonero da responsabilità previste dall'art. 6 d.lgs. 231/2001; anzi, nel caso di specie, per le ragioni riferite a dibattimento dal consulente tecnico della difesa (omissis), un modello di organizzazione idoneo a prevenire reati come quello oggetto di processo non fu adottato nemmeno dopo l'infortunio. La (S.) deve quindi essere dichiarata responsabile dell'illecito amministrativo ascritte».

(ipotesi di lesioni personali colpose gravi in violazione di normative per la prevenzione degli infortuni sul lavoro)

(Segue) Cenni su alcuni orientamenti giurisprudenziali.



Il problema della distinzione tra dolo eventuale e colpa con previsione dell'evento.
Il concorso colposo nel fatto doloso.

Inoltre, anche ancorando il requisito dell'interesse alla condotta, si apre tuttavia un altro problema: si ripropongono le difficoltà di stabilire una efficace linea di demarcazione tra le ipotesi di omicidio/lesioni colpose, al limite aggravate dalla previsione dell'evento, e le corrispondenti fattispecie dolose sorrette dal c.d. dolo eventuale.

PRINCIPALI CRITERI DI DISTINZIONE TRA DOLO EVENTUALE E COLPA CON PREVISIONE:

- Accettazione del rischio
- Diversa base di rischio, differenza qualitativa;
- C.d. Formula di Frank
- *De iure condendo: (recklessness, mise en danger, ecc.)*

- Laddove si ravvisi un omicidio con dolo eventuale, anziché un omicidio colposo, si esce dal novero dei reati-presupposto, sicché non sarebbe configurabile alcuna responsabilità da reato in capo all'ente stesso:
- a meno che non sia ipotizzabile un concorso colposo nel fatto di omicidio doloso (sicché alcuni soggetti debbano rispondere a titolo di dolo ed altri a titolo di colpa in relazione ad un unico evento mortale);
- il che è ammesso dalla giurisprudenza (caso Thyssen Krupp; cfr., più in generale, sentenza Cass. Sez. IV caso Pozzi, medico condannato per concorso colposo nel fatto di omicidio volontario commesso da un proprio paziente affetto da gravi turbe mentali).

Datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori:
le definizioni del Testo Unico nella prospettiva della distinzione tra
soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione.

Altro problema di fondo:

coordinare la normativa sulla sicurezza del lavoro, in tema di individuazione dei
soggetti responsabili (T.U.), e le disposizioni della «231» (artt. 6 e 7) che impongono di
distinguere tra soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione, al
fine di valutare se l'ente debba o meno rispondere.

(Segue) Il dirigente, tra posizione apicale e posizione subordinata.


Definizioni di datore di lavoro, di dirigente e di preposto contenute nell'art. 2 del T.U. (rinvio)

- Il «datore di lavoro» corrisponde ad una figura in posizione apicale nell'ambito della 231: art. 6 (=l'ente risponde, a meno che non provi ...)
- Il «preposto» corrisponde nell'ottica della 231 a un soggetto in posizione subordinata (art. 7: occorre che vi sia una sorta di agevolazione colposa)
- Il «dirigente»: figura più problematica (v. nota);

non è detto che il dirigente sia sempre un soggetto in posizione apicale; ci può essere un dirigente (tale secondo il T.U.) che (secondo la 231) è pur sempre un soggetto sottoposto all'altrui direzione (trovando applicazione l'art. 7 e non l'art. 6 della 231);

quindi: necessaria valutazione caso per caso.

I MODELLI ORGANIZZATIVI e la “procedimentalizzazione” della sicurezza



Trib. Trani, Sez. Molfetta, 26.10.09
(sulla distinzione tra modelli organizzativi e documenti di valutazione del rischio)

«E' tuttavia evidente che il sistema introdotto dal DLG n. 231 del 2001 impone alle imprese di adottare un modello organizzativo diverso e ulteriore rispetto a quello previsto dalla normativa antinfortunistica, onde evitare in tal modo la responsabilità amministrativa. Non a caso, mentre i documenti presentati dalla difesa sono stati redatti a mente degli artt. 26 e 28 del DLG 81/08, il modello di organizzazione e gestione del DLG 231/01 è contemplato dall'art. 30 del DLG 81/08, segnando così una distinzione non solo nominale ma anche funzionale.

Tale ultimo articolo riprende l'articolazione offerta dal DLG 231/01 e ne pone in evidenza anche i seguenti aspetti cruciali, che differenziano il modello da un mero documento di valutazione di rischi: 1) la necessaria vigilanza sull'adempimento degli obblighi, delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza; 2) le periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate; 3) la necessità di un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo della condizioni di idoneità delle misure adottate; 4) l'individuazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Perciò il modello immaginato dal legislatore in questa materia è un modello ispirato a distinte finalità che debbono essere perseguite congiuntamente: quella organizzativa, orientata alla mappatura ed alla gestione del rischio specifico nella prevenzione degli infortuni; quella di controllo sul sistema operativo, onde garantirne la continua verifica e l'effettività. Non è possibile che una semplice analisi dei rischi valga anche per gli obiettivi del DLG n. 231. Anche se sono ovviamente possibili parziali sovrapposizioni, è chiaro che il modello teso ad escludere la responsabilità societaria è caratterizzato anche dal sistema di vigilanza che, pure attraverso obblighi diretti ad incanalare le informazioni verso la struttura deputata al controllo sul funzionamento e sull'osservanza, culmina nella previsione di sanzioni per le inottemperanze e nell'affidamento di poteri disciplinari al medesimo organismo dotato di piena autonomia. Queste sono caratteristiche imprescindibili del modello organizzativo. Ad esse vanno cumulate le previsioni, altrettanto obbligatorie nel modello gestionale del DLG 231 ma non presenti nel documento di valutazione dei rischi, inerenti alle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati.

Peraltro, mentre il documento di valutazione di un rischio è rivolto anche ai lavoratori per informarli dei pericoli incombenti in determinate situazioni all'interno del processo produttivo e quindi è strutturato in modo da garantire a tali destinatari una rete di protezione individuale e collettiva perché addetti concretamente a determinate mansioni, il modello del DLG n. 231 deve rivolgersi non tanto a tali soggetti che sono esposti al pericolo di infortunio, bensì principalmente a coloro che, in seno all'intera compagine aziendale, sono esposti al rischio di commettere reati colposi e di provocare quindi le lesioni o la morte nel circuito societario, sollecitandoli ad adottare standard operativi e decisionali predeterminati, in grado di obliterare una responsabilità dell'ente. Dall'analisi dei rischi del ciclo produttivo l'attenzione viene spostata anche ai rischi del processo decisionale finalizzato alla prevenzione.

Dalla focalizzazione delle procedure corrette del ciclo produttivo, per la parte riferibile alla sfera esecutiva dei lavoratori, si passa anche alla cruciale individuazione dei responsabili dell'attuazione dei protocolli decisionali, finanziari e gestionali occorrenti per scongiurare quei rischi. Si tratta, come chiarito, di evitare la commissione di reati in materia di infortuni sul lavoro da parte dei garanti dell'incolumità fisica dei lavoratori.

E' evidente, di conseguenza, che i due documenti di valutazione dei rischi prodotti dalla difesa della (W) abbiano una destinazione diversa sul piano funzionale e giuridico rispetto al modello della legge speciale in esame.

Essi non possono in alcun modo costituire un surrogato di un modello organizzativo e gestionale, che è stato congegnato per scopi diversi, anche se mediamente sempre a favore dei lavoratori, e che per questo risulta strutturato normativamente con precipue ramificazioni attuative, ben marcate e polivalenti».

Il modello di organizzazione e gestione nel settore del lavoro

- nel T.U. vi è una specifica disposizione – l’art. 30 – che precisa i requisiti di massima del modello di organizzazione e gestione nel settore del lavoro.
- In sede di prima applicazione (ma non si precisa il limite temporale) i modelli conformi a linee guida emanate da determinati organismi (UNI-INAIL, British Standard OHSAS) “si presumono conformi” agli standard legali indicati nell’art. 30.
- Ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere elaborati sulla base delle indicazioni dell’apposita Commissione Consultiva Permanente per la sicurezza e salute sul lavoro.
- Modello e P.M.I.: v. infra (collegamento con il tema della applicabilità o meno della «231» all’impresa individuale).

Adozione ed efficace attuazione del modello organizzativo ed esclusione della c.d. *culpa in vigilando* del datore di lavoro-delegante.

L'art. 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008, come modificato dal decreto correttivo del 2009, e' il seguente:

«Art. 16 (Delega di funzioni). -

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, e' ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;

b) che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalita' ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate

d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;

e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicita'.

3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'art. 30, comma 4.

3-bis. Il soggetto delegato puo', a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non puo', a sua volta, delegare le funzioni delegate.».

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione: «231» applicabile anche all'impresa individuale.
(Corte di Cassazione – Sez. III Penale, sentenza 20 aprile 2011, n.15657)

«Muovendo dalla premessa che l'attività riconducibile all'impresa (al pari di quella riconducibile alla ditta individuale propriamente detta) è attività che fa capo ad una persona fisica e non ad una persona giuridica intesa quale società di persone (o di capitali), non può negarsi che l'impresa individuale (sostanzialmente divergente, anche da un punto di vista semantico, dalla c.d. "ditta individuale"), ben può assimilarsi ad una persona giuridica nella quale viene a confondersi la persona dell'imprenditore quale soggetto fisico che esercita una determinata attività: il che porta alla conclusione che, da un punto di vista prettamente tecnico, per impresa deve intendersi l'attività svolta dall'imprenditore-persona fisica per la cui definizione deve farsi rinvio agli articoli 2082 e 2083 del Codice Civile. Ancora, e più significativamente, l'interpretazione in senso formalistico dell'incipit del Decreto Legislativo 231/01 così come esposto dalla ricorrente (che, a proposito degli enti collettivi, ha evocato il termine di soggetti "metaindividuali") creerebbe il rischio di un vero e proprio vuoto normativo, con inevitabili ricadute sul piano costituzionale connesse ad una disparità di trattamento tra coloro che ricorrono a forme semplici di impresa e coloro che per svolgere l'attività, ricorrono a strutture ben più complesse ed articolate. Peraltro è indubbio che la disciplina dettata dal Decreto 231/01 sia senz'altro applicabile alle società a responsabilità limitata c.c. "unipersonali", così come è notorio che molte imprese individuali spesso ricorrono ad una organizzazione interna complessa che prescinde dal sistematico intervento del titolare della impresa per la soluzione di determinate problematiche e che può spesso involgere la responsabilità di soggetti diversi dall'imprenditore ma che operano nell'interesse della stessa impresa individuale. Ed allora una lettura costituzionalmente orientata della norma in esame dovrebbe indurre a conferire al disposto di cui al **comma 2 dell'art. 1** del Decreto in parola una portata più ampia, tanto più che, **non cogliendosi nel testo alcun cenno riguardante le imprese individuali, la loro mancata indicazione non equivale ad esclusione, ma, semmai ad una implicita inclusione dell'area dei destinatari della norma. Una loro esclusione potrebbe infatti porsi in conflitto con norme costituzionali - oltre che sotto il riferito aspetto della disparità di trattamento - anche in termini di irragionevolezza del sistema**».

Il contrasto giurisprudenziale: la precedente esclusione della responsabilità da reato in capo alle imprese individuali

Cass., Sez. VI, 3 marzo 2004 (dep. 22 aprile 2004), in *Cass. Pen.*, 2004, p. 4046:

- «Quale che sia la natura giuridica di questa responsabilità 'da reato', è certo che in tutta la normativa (convenzioni internazionali; legge di delegazione; decreto delegato) e, segnatamente, nell'art. 1 comma 1 del d. lgs. 231 del 2001 essa è riferita unicamente agli 'enti', termine che evoca l'intero spettro dei soggetti di diritto metaindividuali, tanto che, come si è visto, i successivi commi della disposizione da ultimo menzionata ne specificano l'ambito soggettivo di applicazione»;
- Relazione governativa sul d. lgs 231: «pericolose manifestazioni di reato poste in essere da soggetti a struttura organizzata e complessa» (cfr. anche Commissione Grosso);
- «non è neppure ipotizzabile una disparità di trattamento con violazione dell'art. 3 Cost.» tra impresa individuale ed ente;
- «in ogni caso il divieto di analogia *in malam partem* impedisce una lettura della normativa in esame che (...) ne estenda le previsioni anche alle 'ditte individuali': si tratterebbe infatti di un'interpretazione evidentemente contraria all'art. 25 c. 2 Cost.»

CONTRASTO GIURISPRUDENZIALE SU CUI VEROSIMILMENTE DOVRANNO INTERVENIRE LE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE; ulteriore argomento testuale a favore della esclusione: art. 27 d. lgs. 231 (dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde solo l'ente con il proprio patrimonio)

Modelli organizzativi nelle piccole e medie imprese: profili problematici.

- P.M.I.: manca una definizione normativa sia nel d. lgs. 231/2001 sia nel d. lgs. 81/2008;
- Adde: è incerto se l'impresa individuale sia soggetta o meno a «responsabilità da reato»; come si è visto, sul punto la Cassazione è divisa;
- Condivido la soluzione per cui l'impresa individuale non si può considerare un ente nella prospettiva della 231, e gli argomenti a sostegno;
- Potrebbe però prevalere un orientamento diverso; se l'impresa individuale è «a organizzazione interna complessa», può rispondere «da reato» ex d. lgs 231 (il che presuppone una distinzione tra imprese individuali tutt'altro che chiara, e che solleva perplessità in punto di determinatezza);
- C. 5 bis, art. 30 d. lgs. 81/2008 (introdotto con il «correttivo» del 2009): «La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali».
- Art. 6 c. 4 d. lgs. 231: negli enti di piccole dimensioni, i compiti di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento – per regola generale da affidarsi a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (OdV) – possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente. Ma quali sono gli enti di «piccole dimensioni»?

La responsabilità dell'ente da reato ambientale

Sentenza Corte di Giustizia CE 13 settembre 2005, a seguito dell'impugnazione della decisione quadro 2003/80/GAI relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale: CE può chiedere agli Stati membri l'applicazione di adeguate sanzioni penali.

I principali riferimenti normativi a livello comunitario:

- Direttiva n. 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente
- Direttiva n. 2009/123/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi

Direttiva n. 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente

Il diritto penale costituisce uno strumento necessario per fronteggiare violazioni ambientali gravi; *ergo*, vincolo per gli Stati membri di adottare sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.

Art. 3: fatti meritevoli di sanzione penale in materia ambientale

(sempre che si tratti di «attività illecite e poste in essere intenzionalmente o quanto meno con grave negligenza») - elenco per gruppi, lett. *a)/i* -

Es. «*a*) lo scarico, l'emissione o l'immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque, che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora»

Art. 6: gli Stati membri devono adottare entro il 26.12.2010 misure affinché gli enti possano essere ritenuti responsabili dei reati ambientali in oggetto

Direttiva 2009/123/CE

- Modifica la dir. 2005/35/CE relativa all'inquinamento delle navi; fine: migliorare la protezione dell'ambiente marino, ecc. GIA' RECEPITA nel nostro ordinamento:
- D. lgs. n. 202/2007; reati di inquinamento marino doloso e colposo (artt. 8 e 9)
- Entro 16.11.2010 si sarebbero dovute introdurre misure adeguate, anche penali, nei singoli Stati membri al fine di adeguare la tutela alle esigenze espresse dall'ultima direttiva del 2009:
- Peraltro, come vedremo, l'Italia ha ritenuto sufficienti le sanzioni già previste dal cit. d. lgs. del 2007, n. 202.

LEGGE COMUNITARIA 2009
(la legge-delega del 2010)

- legge 4.6.2010 n. 96 «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle C.E. - LEGGE COMUNITARIA 2009»:
- Legge-delega; delega al Governo (fra l'altro) per il recepimento delle due recenti direttive CE in tema di ambiente (dir. 2008/99/CE; dir. 2009/123/CE);
- Disposizioni della legge delega:
- art. 2 (principi e criteri direttivi generali, validi per tutte le numerose direttive da recepire, non solo quelle in tema di ambiente); prevede sanzioni penali dell'ammenda fino a euro 150.000 e dell'arresto fino a tre anni (congiuntamente in caso di eventi di danno di particolare gravità);
- art. 19 (che richiama le due citate direttive in materia di ambiente)

Gli incerti scenari all'indomani della legge-delega.

Delega molto generale, per certi versi ambigua, che lasciava grandi incertezze sull'assetto futuro, ovvero sui contenuti dell'intervento del legislatore delegato.

Scenario immaginato e auspicato da alcuni: nuovo assetto della tutela penale dell'ambiente; tendenziale abbandono dei modelli di pericolo astratto in favore di fattispecie di pericolo concreto e di fattispecie di danno.

In realtà questo scenario sembra essere sfumato (ovvero rinviato a tempi migliori).

Le scelte *in fieri* del legislatore delegato

- **Schema di decreto legislativo** di recepimento delle direttive CE in materia ambientale
- *Relazione* illustrativa

Poche novità in tema di responsabilità penale delle persone fisiche

Introduzione di un **massiccio sistema sanzionatorio nei confronti delle persone giuridiche, nella prospettiva della responsabilità da reati ambientali ex d. lgs. 231, anche colposi** (in particolare: contravvenzioni)

Le progettate innovazioni in tema di reati ambientali.

Implementazione della fattispecie contravvenzionali mediante inserimento nel c.p. di due nuovi articoli:

- **Art. 727-bis:** Uccisione, distruzione, cattura prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;
- **Art. 737-bis:** danneggiamento di *habitat*

Per il resto: scelta di conservazione dell'esistente.

- «L'ordinamento giuridico nazionale sanziona gran parte delle condotte contemplate dalla direttiva 2008/99/CE come violazioni formali, ossia come reati di pericolo contravvenzionali»:
- c.d. «Codice dell'ambiente» (d. lgs. 3.4.2006, n. 152)
- Altre fonti (l. 150/1992 specie animali e vegetali in via di estinzione; l. 549/1993 in tema di ozono, ecc.)
- «Stanti i limiti di pena contenuti nell'art. 2 L. Comunitaria, che il legislatore delegante non ha inteso derogare con specifico riguardo alle direttive in esame, il recepimento delle stesse non può essere assicurato attraverso un completo ripensamento del sistema dei reati contro l'ambiente, mediante il loro inserimento all'interno del codice penale e la previsione come delitti delle più gravi forme di aggressione» (*Relazione*)

L'innovazione più significativa e radicale:
la (progettata) compiuta disciplina della responsabilità delle persone giuridiche
da reati ambientali

- *De iure condendo*, in base allo schema di decreto legislativo all'esame del Senato per il parere: **inserimento nel d. lgs. 231 dell'art. 25-*decies*, rubricato «reati ambientali»**
- In sintesi estrema: la responsabilità dell'ente può derivare da numerose fattispecie di reato ambientale (le nuove contravvenzioni destinate ad essere introdotte nel c.p., ma anche da fattispecie contemplate dal c.d. «Codice dell'ambiente»; dalla l. 150/1992; dalla l. 549/1993; dal d. lgs. 202/2007)
- Sanzioni applicabili nei confronti dell'ente, a seconda della gravità del reato-presupposto:
- Sanzioni pecuniarie (calibrate in varie fasce, corrispondenti alle classi di gravità in cui vengono suddivisi in reati-presupposto);
- Nelle ipotesi più gravi si può giungere all'applicazione di sanzioni interdittive e persino all'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività;

Le osservazioni di Confindustria sullo schema di d. lgs.

- Direttive CE: per il legislatore comunitario il ricorso alla sanzione penale rappresenta l'*extrema ratio*, va riservata ai fatti più gravi, dannosi o concretamente pericolosi per l'ambiente;
- Art. 3 dir. 2008/99/CE: gli illeciti sanzionati devono essere sorretti da dolo o colpa grave («grave negligenza»);
- Critica: lo schema di d. lgs. «estende l'ambito di applicazione ... della responsabilità degli enti ex decreto 231 anche ad ipotesi che non presentano le caratteristiche previste dalla norme comunitarie»

«Segnatamente, lo schema di decreto estende tale forma di responsabilità a fattispecie di reato contravvenzionali, quindi prive dei requisiti di gravità e lesività richiesti dalle direttive. Inoltre, sempre eccedendo quanto previsto dalle direttive, la responsabilità ex decreto 231 è applicata anche a numerose fattispecie di reato di pericolo astratto, prescindendo anche in questo caso, dai principi comunitari che fanno riferimento ad ipotesi dannose o concretamente idonee a provocare danni per la salute o per l'ambiente. Infine, la responsabilità dell'ente è altresì prevista per violazioni meramente formali o di impatto trascurabile».

⇒ VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI OFFENSIVITA' E LEGALITA'

Le osservazioni di Confindustria sullo schema di d. lgs.

In particolare: le critiche all'individuazione dei reati-presupposto della responsabilità dell'ente.

«In attuazione degli artt. 6 e 7 della Direttiva, lo schema di decreto introduce un nuovo articolo *25-decies* nel decreto 231/2001, il quale rinvia sia ai due nuovi reati introdotti nel Codice Penale in attuazione della Direttiva (artt. 727-bis e 733-bis), che ad una serie di reati previsti dal d. lgs. n. 152/2006 (di seguito: Codice dell'Ambiente), dalla legge n. 150/1992 a protezione di specie animali e vegetali in via di estinzione e di animali pericolosi, dall'art. 3, co. 6, della legge n. 549/1993 sulla tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, dal d. lgs. n. 202/2007 sull'inquinamento provocato dalle navi.

Tale rinvio – troppo ampio, soprattutto per quanto attiene al Codice dell'Ambiente – ricollega la responsabilità amministrativa di cui al decreto 231 a numerose fattispecie di reato, alcune delle quali di indubbia gravità, altre consistenti, invece, in violazioni di natura meramente formale e prive di una concreta offensività rispetto al bene giuridico tutelato. Si realizza così, anche nei confronti degli enti, una **forte anticipazione della tutela penale**, estesa a comportamenti prodromici rispetto alla realizzazione di fatti dannosi, in quanto tali, sforniti di per sé di una diretta lesività per i beni giuridici tutelati con un **effetto moltiplicatore delle sanzioni** a carico delle imprese palesemente sproporzionato».

«Sarebbe (...) opportuno riconsiderare la scelta effettuata nello schema di decreto in esame, collegando la responsabilità amministrativa delle imprese in materia ambientale a fattispecie criminose che integrino gli eventi di danno o pericolo concreto di danno per l'uomo o per l'ambiente presi a riferimento dalla Direttiva 2008/99/CE».

Le osservazioni di Confindustria sullo schema di d. lgs.
Il concetto di colpa grave.

Ulteriore critica: «...le Direttive europee richiedono, per la sussistenza del reato ambientale, **l'elemento soggettivo del dolo o della "grave negligenza"**. Tale seconda figura non è prevista dall'ordinamento italiano, secondo cui ogni grado di colpa (anche la semplice imprudenza o imperizia), è elemento sufficiente per l'imputazione del reato alla persona fisica e, quindi, secondo lo schema di decreto in esame, anche all'ente ex d. lgs. n. 231/2001. Anche in questo caso la legge italiana eccede le condizioni poste dalla Direttiva. È pertanto, a maggior ragione, necessaria una più rigorosa selezione dei reati presupposto, **escludendo le fattispecie di natura contravvenzionale che non configurino violazioni gravi** delle norme a tutela dell'ambiente o della salute delle persone. Una simile impostazione, oltre a rispondere al dettato comunitario, sarebbe anche coerente con lo specifico criterio di delega della *"omogeneità ed equivalenza rispetto alle sanzioni già previste per fattispecie simili"*, che all'epoca dell'estensione del decreto 231 ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha circoscritto la responsabilità dell'ente alle sole fattispecie più gravi di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime (art. 25-septies, decreto 231)».

Qui forse c'è un po' di confusione tra gravità (oggettiva) del fatto, in particolare dell'evento, e gravità della colpa...; ma il «messaggio» di fondo è comunque chiaro.

Le osservazioni di Confindustria sullo schema di d. lgs.
L'impatto sui modelli organizzativi.

«L'estensione della responsabilità degli enti agli illeciti ambientali è destinata ad avere un impatto rilevante sui modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati ai sensi del citato decreto 231 dalle società industriali e, più in generale, dalle imprese che svolgono un'attività che possa, anche indirettamente e a titolo colposo, provocare danni o un pregiudizio all'ambiente e alla salute».

Le osservazioni di Confindustria sullo schema di d. lgs.
Norme tecniche e standard internazionali in materia ambientale
come base per l'elaborazione dei modelli.

«Così come con riferimento alla salute e sicurezza sul lavoro, anche in materia ambientale esistono norme tecniche e standard internazionali che certificano la corretta realizzazione di un sistema di gestione ambientale e che rappresentano un importante punto di riferimento per le imprese ed un ausilio concreto per la costruzione dei modelli organizzativi. Ci si riferisce, in particolare, alle Certificazioni ISO 14001 o EMAS, attraverso le quali un'impresa decide volontariamente di tenere sotto controllo le prestazioni ambientali delle proprie attività e si impegna in modo sistematico a migliorarle, nonché a sottoporsi alla valutazione di un soggetto certificatore esterno alla organizzazione, che verifica periodicamente il rispetto da parte dell'impresa controllata delle norme ambientali».

Tuttavia, a differenza della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 30 del d. lgs. n. 81/2008), che ha individuato un contenuto minimo dei modelli organizzativi ritenuti idonei a prevenire i reati rilevanti, nonché ha stabilito una presunzione di conformità legale per “i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI – INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGLS) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007”, lo schema di decreto in esame non fa riferimento alcuno alle certificazioni volontarie ambientali (ISO 14001 – Emas) già adottate da molte imprese italiane.

(Segue) Le osservazioni di Confindustria sullo schema di d. lgs.
Norme tecniche e standard internazionali in materia ambientale
come base per l'elaborazione dei modelli.

«In considerazione della complessità della disciplina ambientale e per evidenti esigenze di certezza degli operatori sarebbe auspicabile che il legislatore fornisse alle imprese criteri per l'implementazione dei modelli organizzativi esimenti, definendo eventualmente una serie di obiettivi e alcuni requisiti minimi da rispettare e sancendo la presunzione di idoneità dei modelli organizzativi definiti conformemente alla norma Uni En ISO 14001 ovvero al Regolamento EMAS, o modelli equivalenti.

Tra i requisiti minimi che potrebbero essere indicati dal legislatore si potrebbe pensare all'adozione di un sistema aziendale di gestione ambientale che assicuri l'adempimento di tutti gli obblighi normativi e delle prescrizioni autorizzative in materia ambientale attraverso attività di:

- analisi dei potenziali impatti ambientali, diretti e indiretti, della loro significatività e delle misure necessarie al loro contenimento;
- emanazione di procedure ed istruzioni di lavoro, o adeguamento ed adattamento di quelle esistenti, alle misure adottate all'esito delle predette analisi;
- informazione e formazione dei lavoratori;
- vigilanza circa il rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro da parte dei lavoratori;
- riesame periodico delle analisi ambientali e della congruità delle procedure ed istruzioni di lavoro».

Le osservazioni di Confindustria sullo schema di d. lgs.
Infine: la critica rispetto alla previsione di misure interdittive.

In fine: critiche di Confindustria rispetto alla previsione di sanzioni interdittive nei riguardi dell'ente, di cui si vorrebbe esclusa l'applicazione nel settore dei reati ambientali; proposta invece di incentivare condotte riparatorie *post-factum*.

Osservazioni conclusive in tema di responsabilità dell'ente da reato (colposo) ambientale.

- In base allo schema di decreto legislativo, assumono rilievo preminente quale modello di reato-presupposto nel settore ambientale le fattispecie contravvenzionali, quindi reati punibili (anche) a titolo di colpa;
- Ciò ripropone la problematica dell'ascrivibilità all'ente del reato colposo, giacché si deve comunque «passare attraverso» la clausola generale dettata dall'art. 5 d. lgs. 231 (reato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente)
- Peraltro, si è visto come l'opinione prevalente interpreti questa clausola in modo tale da renderla compatibile con la colpa;
- A ciò si aggiunga, quanto allo specifico settore dei reati ambientali, che numerosi sono i modelli di mera condotta: e laddove si debba fare riferimento alla condotta, l'art. 5 non solleva problemi insormontabili (le difficoltà maggiori derivano dalle ipotesi colpose caratterizzate da un evento dannoso che si ritorce contro la *societas*)
- Condivisibili sembrano alcuni rilievi critici sollevati con riferimento allo schema di decreto legislativo: eccessivo sanzionare anche l'ente in ipotesi connotate da pericolo astratto e da scarsa offensività nei confronti dei beni giuridici tutelati;
- Quanto meno, paiono in taluni casi eccessive le sanzioni comminate all'ente a fronte di reati-presupposto che forse addirittura potrebbero essere depenalizzati, stando alle indicazioni comunitarie.
- Sarebbe corretto introdurre anche nel progettato d. lgs. In tema di ambiente una norma equipollente all'art. 30 T.U. sicurezza lavoro, in modo tale da agevolare gli enti «virtuosi» nella predisposizione dei modelli, con opportune sinergie rispetto agli adempimenti già realizzati e con un significativo risparmio sui costi.
- Infine, si potrebbero sollevare una serie di interrogativi: lo schema di d. lgs. è viziato da profili di eccesso di delega? E «a monte»: la tecnica di formulazione della delega è in linea con il principio di legalità?